SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1995.

Recepimento della direttiva 95/1 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due e tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1995.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 94/68/CEE del 16 dicembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore.

95A4037-95A4038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1995, n. 292.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, riguardante la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e successive modifiche;

Vista la decisione CEE n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23, agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Considerata la necessità di giungere entro i tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 dicembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina.

2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito dal seguente: «Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, sono abrogati. Le disposizioni stabilite dai commi predetti, si applicano, tuttavia, limitatamente all'anno 1995 su richiesta motivata rivolta al Ministero della sanità da parte delle regioni interessate.

Art. 3.

1. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

2. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, sono corrisposte nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione delle domande di indennizzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 260

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— L'art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) prevede, fra l'altro, che i piani di profilassi e di risanamento nazionali siano approvati con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste (ora con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali), previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi sanitari del Ministero della sanità.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 17 del D.M. n. 453/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992, era il seguente:

«Art. 17 *(Allevamento infetto)*. — 1. Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino in cui non sia stata effettuata la vaccinazione con Rev. 1, è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi e/o all'isolamento dell'agente eziologico, e/o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

2. È altresì considerato infetto da brucellosi un allevamento in cui sia stata effettuata la vaccinazione con Rev. 1 ed in cui più del cinque per cento (5%) dei capi di età superiore a diciotto mesi abbia reagito positivamente alle predette prove sierologiche ufficiali. Per i capi riscontrati sieropositivi si applicano le misure di cui al precedente art. 7 del presente regolamento.

3. Per percentuali d'infezione inferiori a quella indicata nel precedente comma, nella valutazione delle prove sierologiche il veterinario ufficiale dovrà tenere conto dei dati anamnestici, clinici ed epidemiologici relativi all'allevamento oggetto di controllo».

95G0339

DECRETO 10 luglio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur(in) und Medizinische(r) Bademeister(in)» conseguito in Germania dal sig. Schweigl Pius;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 5 giugno 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur(in) und Medizinische(r) Bademeister(in)» conseguito in Germania in data 1° giugno 1993, dal sig. Schweigl Pius, nato a Merano (Italia) il 1° dicembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A4266

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 con il quale la società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed l'avv. Domenico Oropallo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Oropallo ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Maurizio Gaggini, nato a Roma il 15 settembre 1966 e residente a Roma in via G. Rappini n. 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 luglio 1991, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo, rinunciatario.

Roma, 24 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4264

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 10 luglio 1994 nella provincia di Palermo;

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 20 giugno 1994 nella provincia di Catania;

venti sciroccali dal 21 maggio 1994 al 20 giugno 1994 nella provincia di Ragusa;

venti sciroccali dal 1° maggio 1994 al 30 giugno 1994 nella provincia di Enna;

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 21 luglio 1994 nella provincia di Trapani;

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 10 giugno 1994 nella provincia di Caltanissetta;

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 20 giugno 1994 nella provincia di Siracusa;

venti sciroccali dal 25 maggio 1994 al 15 giugno 1994 nella provincia di Agrigento;

venti sciroccali dal 24 maggio 1994 al 19 luglio 1994 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi catamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento:

venti sciroccali dal 25 maggio 1994 al 15 giugno 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Canicattì, Cattolica Eraclea, Favara, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Villafranca Sicula;

Caltanissetta:

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 10 giugno 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi.

Catania:

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 20 giugno 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* nel territorio dei comuni di Aci Castello, Aci Catena, Aci S. Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, S. Agata li Battiati, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Scordia, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande.

Enna:

venti sciroccali dal 1° maggio 1994 al 30 giugno 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Regalbuto, Troina, Piazza Armerina.

Messina:

venti sciroccali dal 24 maggio 1994 al 19 luglio 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Acquedolci, Alcara li Fusi, Alì Terme, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Furci Siculo, Gaggi, Giardini-Naxos, Gualtieri Sicaminò, Itala, Mazzarrà Sant'Andrea, Militello Rosmarino, Mirto, Motta Camastra, Pagliara, Pettineo, Piraino, Reitano, Rodì Milici, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Torrenova, Tusa, Venetico.

Palermo:

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 10 luglio 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.

Ragusa:

venti sciroccali dal 21 maggio 1994 al 20 giugno 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Siracusa:

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 20 giugno 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino.

Trapani:

venti sciroccali dal 20 maggio 1994 al 10 luglio 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Gibellina, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4263

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale «Malga Paghera» da parte della comunità montana di Valle Camonica. (Deliberazione n. V/65094).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 novembre 1994, prot. n. 54438, dalla comunità montana di Valle Camonica per la realizzazione della strada forestale «Malga Paghera» su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappali numeri 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 116, 117, 118, 119, foglio 23 e mappali numeri 42, 43, 45, 50, 51, 56, 64, 65, 66, 69, 82, 84, foglio 24, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al miglioramento della viabilità per il transito di mezzi agricoli e alla salvaguardia dell'attività agro-silvo pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali numeri 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 116, 117, 118, 119, foglio 23 e mappali numeri 42, 43, 45, 50, 51, 56, 64, 65, 66, 69, 82, 84, foglio 24, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione di una strada da parte della comunità montana Valle Sabbia. (Deliberazione n. V/65095).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 ottobre 1994, prot. n. 49804, dalla comunità montana Valle Sabbia (Brescia) per la realizzazione della sistemazione di una strada su un'area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 12322, 12320, 12319, 12317, 9506, 4714, 4713, foglio n. 40, per la parte relativa alle opere, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'evitare lo smottamento della strada;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 12322, 12320, 12319, 12317, 9506, 4714, 4713, foglio n. 40, per la parte relativa alle opere, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cabina di ricetrasmissione da parte del sig. Beltrami Francesco. (Deliberazione n. V/65096).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 ottobre 1994, prot. n. 50883, dal sig. Beltrami Francesco per la realizzazione di una cabina di ricetrasmissione su un'area ubicata nel comune di Brione (Brescia), mappale n. 381, foglio n. 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dei servizi radio ricetrasmittenti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta

regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brione (Brescia), mappale n. 381, foglio n. 1, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vezza d'Oglio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione di una strada montiva e formazione di un tratto di collegamento tra le località Gussanino - Borom. da parte dell'amministrazione del comune stesso. (Deliberazione n. V/66040).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 dicembre 1994, prot. n. 62376, dall'amministrazione comunale di Vezza d'Oglio (Brescia) per la realizzazione della sistemazione di una strada montiva e formazione di un tratto di collegamento tra le località Gussanino - Borom. su un'area ubicata nel comune di Vezza d'Oglio (Brescia), mappale n. 24, foglio n. 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi,

quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al sostentamento dell'attività agricola delle cascine situate nella zona e al recupero del legname comunale da assegnare ad uso civico e uso commercio;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vezza d'Oglio (Brescia), mappale n. 24, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONA
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'aml territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giu regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazion un locale ad uso biglietteria a servizio degli impianti di risalita parte della società Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. V/66041)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela de bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzio approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente de Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono st delegate alle regioni a statuto ordinario le funzio amministrative in materia di protezione delle belle naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particol l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, co come modificata dalla legge regionale 12 settembre 198 n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta region n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per ogge «Individuazione delle aree di particolare intere ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431

Richiamata la deliberazione della giunta region n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Crit e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione opere insistenti su aree di particolare interesse ambient individuate dalla regione a norma della legge 8 agos 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale data 26 gennaio 1995, prot. n. 04313, dalla società Alpi S.r.l. per la realizzazione di un locale ad uso biglietteria servizio degli impianti di risalita, su un'area ubicata comune di Artogne (Brescia), mappale n. 2877, fogli 15, 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo immodificabilità ed inedificabilità temporanea di c all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quan ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato co deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non vengono alterate negativamente le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio turistico del luogo;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale n. 2877, fogli 15, 21, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Berbenno di Valtellina e Buglio in Monte dall'ambito territoriale, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Maroggia e relative derivazioni. (Deliberazione n. V/68376).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 marzo 1995, prot. n. 11362, dal sig. Boselli Lodovico rappresentante della soc. Boselli e C. S.p.a. per la realizzazione di un impianto idroelettrico e relative derivazioni su aree ubicate nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale n. 7, foglio n. 5 e nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali numeri 179 e 334, foglio n. 6, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricomprese nell'ambito territoriale individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Viste la deliberazione della giunta municipale di Berbenno di Valtellina n. 433 del 20 settembre 1994 nonché la deliberazione della giunta municipale di Buglio in Monte n. 199 del 6 giugno 1994 con le quali viene dato atto che l'opera riveste particolare rilevanza pubblica e sociale;

Viste le autorizzazioni rilasciate dalla comunità montana di Sondrio in data 8 giugno 1994 e dalla comunità montana Valtellina di Morbegno in data 13 giugno 1994;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sulle aree medesime del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'aree interessate dall'opera proposta, a verificare che le stesse non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente alle aree di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel contenimento dei consumi e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare le aree interessate dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale n. 7, foglio n. 5 e in comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali numeri 179 e 334, foglio n. 6, dall'ambito territoriale individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un deposito di attrezzi agricoli da parte del sig. Bordiga Fausto.
(Deliberazione n. V/68379).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 febbraio 1995, prot. n. 8544, dal sig. Bordiga Fausto per la realizzazione di un deposito di attrezzi agricoli su un'area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 12317, foglio n. 40/B, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che le stesse non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella conservazione e manutenzione dei fondi agricoli esistenti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 12317, foglio n. 40/B, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A4281

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 23 ottobre 1990 con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in archeologia, in adeguamento alla tipologia nazionale approvata dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2668 dell'8 giugno 1995, con la quale si comunica il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1994, in merito all'integrazione dei titoli di ammissione alla predetta scuola di specializzazione in archeologia;

Riconosciuta la particolare necessità di modificare lo statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo XIV, concernente le scuole di specializzazione, il primo comma dell'art. 270, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in archeologia, è così riformulato:

«Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie (magistero), in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), in storia, nonché i laureati in architettura».

Milano, 28 giugno 1995

Il rettore: MANTEGAZZA

95A4283

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Visto, altresì, il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 21 febbraio 1995 e la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 14 giugno 1995, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università;

Vista la rettorale n. 2583/I-B del 6 febbraio 1995 con la quale il predetto statuto è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 citata, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 31 maggio 1995 con la quale sono stati esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale e sono state apportate allo statuto, ai sensi della citata legge n. 168/1989, le modifiche conseguenti in conformità ai rilievi stessi;

Attesto che il consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nella seduta del 23 giugno 1995, ha preso atto delle modifiche che il senato accademico integrato ha apportato al nuovo statuto;

Ritenuto ultimente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Reggio Calabria, 29 giugno 1995

Il rettore: PIETROPAOLO

ALLEGATO

STATUTO DELL'ATENEO

TITOLO I
Principi Generali

Articolo 1. Natura e fini
L'Università degli Studi di Reggio Calabria, di seguito denominata "Università", istituita con legge 14 agosto 1982 n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre università, centri di ricerca, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della Calabria e del Paese.

Articolo 2. Valori fondamentali
1 L'Università recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attività, al rispetto di essi.
2 Ispira la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.
3 Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
4 Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
5 Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
6 Imposta le sue attività sui criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3. Autonomia dell'Università, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio
1 L'Università esercita le prerogative che ad essa derivano dalla sua capacità di diritto pubblico e privato con esclusione di qualsiasi fine di lucro.
2 L'Università ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi generali fissati dalla Costituzione e dalla legislazione vigenti.
3 L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, in conformità esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle università statali e in applicazione del presente statuto.

Articolo 4. Programmazione
1 L'Università per realizzare le proprie finalità istituzionali utilizza lo strumento della programmazione.
2 In conformità con gli obiettivi generali della propria politica culturale, di ricerca e di insegnamento, l'Università predispone specifici piani pluriennali di sviluppo e programmi annuali di attività: inoltre, concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle Università e alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 5. Modi di attuazione dei fini istituzionali
1 L'Università si organizza in strutture di ricerca, di didattica e di servizio. Le attività e le funzioni di queste strutture e degli organi di governo sono disciplinate dall'ordinamento

universitario, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

2 L'Università assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare, provvede all'organizzazione di poli didattici, aree di studio, biblioteche, laboratori, centri di calcolo, centri di servizi, musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca. Inoltre, assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.

3 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

4 Per realizzare i propri obiettivi, l'Università si avvale anche della collaborazione e del supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

Articolo 6. Ricerca scientifica

1 L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca in campo scientifico, tecnologico e umanistico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Ateneo.

2 Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.

3 Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.

4 Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati, anche stranieri, che abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.

5 Premesso che è incompatibile con la natura e il ruolo dell'Università svolgere o collaborare a ricerche coperte da segreto, l'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.

6 La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

7 L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di Ateneo.

8 Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio, viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, nonché al potenziamento delle attività didattiche e formative.

9 L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo sono chiamati a esprimersi con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.

Articolo 7. Attività didattiche e formative

1 L'Università organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di Ateneo e ne valuta l'efficacia.

2 Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative.

3 Organizza, anche con la stipula di contratti temporanei di diritto privato, servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari.

4 Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti: favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

5 Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti che abbiano il riconoscimento e le caratteristiche di cui alla legge 394/77.

Articolo 8. Attività medico-assistenziali

1 L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al Titolo VI, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività medico-assistenziali prestate dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

2 Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con le altre modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 9. Altre attività istituzionali

1 L'Università istituisce corsi di perfezionamento post-laurea, secondo le norme fissate nel regolamento generale di Ateneo.

2 Promuove e organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.

3 Inoltre, l'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali anche a soggetti esterni: in particolare:

a) promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici,

b) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado,

c) istituisce corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione,

d) istituisce corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente.

4 Nei limiti fissati dalla legge n°537/93, l'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario anche attraverso l'istituzione di appositi centri di servizio.

5 Per tutte le attività previste nel presente articolo, l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessate.

Articolo 10. Rapporti internazionali

1 L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi del Mediterraneo.

2 Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:
a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi,
b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Articolo 11. Strutture di ospitalità

1 Al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla più ampia realizzazione possibile del diritto a un'efficace attività didattico-formativa, l'Università costituisce strutture per l'ospitalità, gestite da un Centro di servizi.

2 Il personale dell'Università può usufruire di tali strutture, con le modalità e con gli oneri fissati da apposito regolamento, solo per brevi periodi e comunque dopo che siano state soddisfatte richieste di ospitalità di studiosi esterni, italiani e stranieri, soggiornanti per motivi culturali o di cooperazione didattico-scientifica.

3 Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Università si coordina con gli enti territoriali. In assenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Università stipula convenzioni con soggetti esterni.

Articolo 12. Patrimonio

1 E compito dell'Università assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e promuoverne l'arricchimento. L'Università cura altresì la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui essa si avvale.

2 L'Università assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

Articolo 13. Regolamenti

L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso i regolamenti di cui al Titolo VI.

Articolo 14. Piano pluriennale di sviluppo

1 L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

2 Il piano è predisposto in coerenza con le indicazioni del piano nazionale di sviluppo dell'Università ed è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il Senato accademico lo ritenga opportuno.

3 Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal Rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

4 Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del Rettore promuovere il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità tra le rispettive esigenze.

Articolo 15. Programma annuale di attività

1 L'università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal Rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.

2 Il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico e comunque prima della formazione del bilancio di previsione.

TITOLO II
Soggetti

Articolo 16. Comunità universitaria
L'Università è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunità universitaria i professori, i ricercatori, il personale dirigente, il personale tecnico e amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca o di collaborazione tecnica, di insegnamento e di studio presso l'Università.
Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

Articolo 17. Professori e ricercatori
1 Sono professori e ricercatori dell'Università coloro i quali, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
2 Ai professori e ai ricercatori viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca. I professori e i ricercatori confermati hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.
3 Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione dall'ordinamento universitario nazionale e dal regolamento generale di Ateneo, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca, secondo le modalità stabilite nei regolamenti delle strutture cui essi appartengono.
4 I professori e i ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università, partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo.

Articolo 18. Personale dirigente, tecnico-amministrativo
1 Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2 L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3 L'Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura di spesa, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
4 Il Direttore amministrativo è responsabile della conduzione degli uffici e assicura la correttezza, l'efficienza e l'efficacia del loro operato.
5 Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.
6 Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione e delle altre strutture dell'Università ai quali è assegnato sulla base di quanto è previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l'Amministrazione universitaria.

7 Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.

8 L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.

9 Il personale è tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui è assegnato per il migliore funzionamento dell'Università.

Articolo 19. Studenti

1 Sono studenti dell'Università coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

2 In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l'Università determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di laurea; esso viene fissato dal Senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di facoltà, sentiti i Consigli dei Corsi di studio interessati. e previo parere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti.

3 Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

4 Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attività di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione.

5 Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

6 Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università o da questa gestita in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

7 Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

8 Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Università.

9 Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Articolo 20. Altri soggetti

1 Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni loro assegnate presso l'Università, nell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Università, sono assimilati ai professori o ai

ricercatori anche coloro i quali, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni didattiche o di ricerca disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti in esso previsti.

2 I collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, i tutori, i laureati e i tecnici inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, a un servizio comune.

3 Le modalità della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti sono definite dalle singole strutture all'interno dei rispettivi regolamenti.

4 Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

5 I soggetti che frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui all'art. 9 del presente statuto, possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO III
Organi centrali dell'Università

Articolo 21. Organi centrali
Sono organi centrali di governo dell'Università:
- il Rettore,
- il Senato accademico,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Consiglio degli studenti.

Articolo 22. Rettore
1 Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge,
2 Spetta comunque al Rettore:

a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione coordinandone le attività,
b) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo VI,
c) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo,
d) stipulare tutte le convenzioni quadro e le convenzioni internazionali
e) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale dell'Ateneo di cui ai precedenti artt. 14 e 15,
f) presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Ateneo.

3 Il Rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
4 In caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
5 Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; delega altresì a un professore di prima fascia di una delle facoltà che hanno sede in Catanzaro le funzioni vicarie necessarie alla speditezza delle attività delle strutture ivi decentrate. Le due deleghe possono anche coincidere.
6 Il Rettore ha la facoltà di delegare ad altri professori di ruolo specifiche funzioni.
7 Il Rettore, su sua richiesta, può chiedere ai sensi dell'art.13 D.P.R. n°382/80 una limitazione dell'attività didattica.
8 Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno (o che all'atto della candidatura ai sensi dell'art.4 della L. 18/3/1989 n°118, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina) che abbiano presentato la loro candidatura sulla base di un programma comunicato pubblicamente.
9 Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente, dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

10 L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia,
b) ai ricercatori,
c) al personale tecnico-amministrativo,
d) agli studenti eletti in seno ai Consigli di facoltà

11 Il voto espresso dalle componenti di cui al precedente comma, lettere b) e c) è pesato, rispettivamente, nella misura del 20% e del 10% del voto dei professori di ruolo. Il voto della componente degli studenti è pesato nella misura del 50% del totale dei loro rappresentanti in seno ai Consigli di facoltà.

12 Il Rettore è eletto con il 50% più uno dei voti espressi dai professori di ruolo aumentato del numero dei voti equivalenti espressi dalle altre categorie di cui al precedente comma, nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Le votazioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 60 % degli aventi diritto tra i professori di ruolo.

Articolo 23. Senato accademico

1 Il Senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di indirizzo, coordinando le attività didattiche e di ricerca e valutandone l'efficacia.

2 Spetta al Senato accademico:
a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti e dei diritti degli studenti,
b) deliberare le modifiche di statuto, con la composizione allargata e secondo le procedure previste nel successivo art. 73,
c) elaborare. sulla base delle linee fondamentali predisposte dal Rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo ed approvarlo, sentito il Consiglio di amministrazione,
d) proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche degli organici del personale docente e tecnico-amministrativo secondo le linee definite nel piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, sentite le strutture didattiche, scientifiche e amministrative interessate.
e) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo, nonché sulla base di parametri che tengano conto per ogni facoltà del rapporto tendenzialmente ottimale tra studenti iscritti in corso e il numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle aree scientifico-disciplinari, e, su motivate proposte delle facoltà stesse, assegnarli ai settori scientifico disciplinari,
f) esprimere parere al Consiglio di amministrazione, anche sulla base delle richieste delle strutture interessate e in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo, sui criteri di ripartizione del personale tecnico-amministrativo,
g) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università,
h) approvare il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza,
i) designare i membri del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59 lettera d), da nominarsi con Decreto del Rettore,
l) indicare i criteri per la ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi a disposizione dell'Università per il finanziamento della ricerca autonomamente

programmata di cui al comma primo dell'art. 5 nonchè per i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 49,

m) indicare i criteri per la ripartizione tra le strutture universitarie delle risorse per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio,

n) esprimere, nei casi previsti dal regolamento generale di Ateneo, parere obbligatorio sui contratti e sulle convenzioni affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio,

o) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione sulle convenzioni e sui contratti non affidati dal regolamento generale di Ateneo alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio,

p) esprimere parere vincolante al Consiglio di amministrazione sulla compatibilità dei consorzi e delle altre strutture di cui all'art. 48, con le finalità ivi previste,

q) esprimere le proprie valutazioni e formulare osservazioni in merito all'efficacia delle attività didattiche e formative, sulla base delle relazioni annuali delle facoltà di cui all'art. 31, acquisito il parere del Consiglio degli studenti,

r) formulare osservazioni sulla relazione annuale del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59,

s) approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione l'istituzione, le modifiche, e proporre la disattivazione dei dipartimenti;

t) ratificare le afferenze ai dipartimenti dei professori e dei ricercatori e risolvere le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il dipartimento,

u) approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo VI, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere obbligatorio sul regolamento generale per le attività amministrative, finanziarie e contabili.

u) approvare le relazioni ufficiali da inoltrare al Ministro.

3 Il Senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

4 Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore,

b) il Prorettore vicario

c) i Presidi delle facoltà,

d) una rappresentanza dei Direttori dei dipartimenti in numero uguale a quello dei Presidi,

e) una rappresentanza degli studenti in misura pari a un decimo del numero complessivo dei componenti il Senato accademico,

f) il Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario e ha voto consultivo.

5 L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti dei Direttori dei dipartimenti spetta a tutti i professori e i ricercatori afferenti ai dipartimenti istituiti nell'Ateneo.

6 I rappresentanti elettivi di cui alla lettera d) durano in carica tre anni e decadono comunque al termine del loro mandato di Direttore di dipartimento. Ad essi subentrano i Direttori di dipartimento primi dei non eletti, fino al rinnovo dell'intera rappresentanza. I rappresentanti elettivi di cui alla lettera e) durano in carica due anni.

7 I membri del Senato accademico di cui alle lettere d) ed e) sono nominati con decreto del Rettore.

Articolo 24. Consiglio di amministrazione

1 Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali il presente statuto riconosce autonomia finanziaria e di spesa.

2 Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca il Consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del Senato accademico

3 Spetta, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione sulla base del programma annuale di attività, acquisito il parere del Senato accademico,

b) approvare il conto consuntivo,

c) approvare, secondo le procedure indicate al Titolo VI, il regolamento generale per le attività amministrative, finanziarie e contabili ed esprime parere, nei casi previsti dallo statuto, sugli altri regolamenti;

d) definire il piano edilizio di Ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi,

d_1) determinare annualmente, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti,

e) deliberare sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio, fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione,

f) ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 23, lettera l),

g) ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo sentito il Senato accademico,

h) approvare le convenzioni e i contratti non affidati dal regolamento generale di Ateneo alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, acquisito il parere favorevole del Senato accademico,

i) approvare, previo parere favorevole del Senato accademico, l'istituzione e l'adesione a consorzi e alle altre strutture di cui all'art. 48,

l) formulare osservazioni sulla relazione annuale del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59,

m) conferire ogni quadriennio l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del Rettore,

n) designare i membri del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 58, da nominarsi con Decreto del Rettore

o) designare i membri del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59, da nominarsi con Decreto del Rettore,

p) esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 73,

q) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, elaborato dal Senato accademico.

4 Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

5 Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Rettore,

b) il Prorettore vicario,

c) il Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario.
d) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia,
e) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia,
f) 2 rappresentanti dei ricercatori,
g) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,
h) 3 rappresentanti degli studenti.

6 Partecipano, inoltre, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
a) il Sindaco di Reggio Calabria, o un suo delegato permanente scelto tra i membri della Giunta comunale.
b) il Sindaco di Catanzaro, o un suo delegato permanente scelto tra i membri della Giunta comunale,
c) il Presidente della Giunta della Regione Calabria o un suo delegato permanente scelto tra i membri della Giunta stessa,
d) i rappresentanti, in numero non superiore a tre, di persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private che si impegnino a favorire l'attività dell'Ateneo tramite contributi finanziari, accettati dal Consiglio di amministrazione e il cui importo minimo è fissato ogni triennio dal Consiglio stesso; le modalità di designazione dei rappresentanti sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
I delegati e i rappresentanti di cui al presente comma non possono essere comunque dipendenti dell'amministrazione dell'Università.

7 I membri di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), e h) sono eletti dalle categorie interessate. I membri eletti durano in carica tre anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

Articolo 25. Consiglio degli studenti

1 Il Consiglio degli studenti, è l'organo autonomo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti.

2 Il Consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento dell'attività delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture dell'Università.

3 Il Consiglio è organo consultivo e propositivo, e rientra tra i suoi compiti:

a) esprimere pareri sugli ordinamenti didattici,
b) esprimere pareri sul piano pluriennale di sviluppo e sul programma annuale di attività,
c) esprimere pareri sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, nonché su quelli delle strutture didattiche,
d) fornire pareri sulle questioni sottoposte dal Senato accademico,
e) elaborare proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti,
f) esprimere pareri ed elaborare proposte circa l'attuazione del diritto allo studio,
g) esprimere pareri sull'efficienza dei servizi e formulare proposte al riguardo,
h) elaborare proposte in merito alle attività di tutorato e di orientamento.

i) esprimere parere e formulare proposte al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione,

l) proporre al Consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite previste dall'art. 19 del presente statuto,

m) formulare al Consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

4 Il Consiglio degli studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

5 Il Consiglio è formato da:

a) i rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico,

b) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Università,

c) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale che ha competenza in materia di diritto allo studio,

d) rappresentanti eletti degli studenti di ciascuna facoltà in numero di 2, 3, 4, 5 e 6 rispettivamente per facoltà con non più di 500, da 501 a 1000, da 1001 a 1500, da 1501 a 2000 e oltre 2000 iscritti in corso e fuori corso.

e) un rappresentante per ciascuna facoltà eletto al loro interno dai rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà.

6 L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.

7 Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un Presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.

8 Il Presidente è componente della Commissione di disciplina per gli studenti.

9 Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO IV
Strutture e loro organi

Articolo 26. Strutture dell'Università

1 Sono strutture dell'Università:
- l'Amministrazione centrale,
- le Facoltà,
- i Dipartimenti,
- i Centri di servizio di Ateneo,
- l'Azienda ospedaliera,
- l'Azienda agraria sperimentale,
- i Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca,
- i Centri interuniversitari.

2 Ogni struttura si doterà di apposito regolamento.

Articolo 27. Amministrazione centrale

1 L'Amministrazione centrale è l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso.

2 Il Direttore amministrativo è responsabile del buon funzionamento delle divisioni e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e, ove previsto, delle altre strutture. Presenta annualmente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione una relazione sull'andamento della amministrazione. Esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, un'attività generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

3 L'incarico di Direttore amministrativo, di durata quadriennale rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Rettore, a un dirigente dell'Università ovvero, previo nullaosta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica.

4 Predispone e stipula i contratti e le convenzioni attribuite alla sua competenza dal Regolamento Generale di Ateneo.

5 I servizi generali tecnici e amministrativi dell'Università sono organizzati per Divisioni, le quali a loro volta sono articolate in Servizi. Di ogni articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. I responsabili delle Divisioni rispondono al Direttore amministrativo. L'organizzazione funzionale e le modalità per la costituzione delle Divisioni e dei Servizi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Apposite sezioni in Catanzaro provvedono agli affari amministrativi necessari a garantire l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca ivi dislocate.

Articolo 28. Facoltà

1 Le facoltà sono strutture dell'Università che hanno come fine primario la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2 Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea, eventualmente organizzati in indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito come corsi di studio) e possono essere istituiti i corsi di indirizzo.
3 Nelle facoltà comprendenti un solo corso di studio, il Consiglio di facoltà assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio.
4 Quando più facoltà concorrono alla costituzione di un corso di studio, il Senato accademico indica la facoltà alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al Consiglio del corso stesso.
5 Qualora un corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato accademico. sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo.
6 Ciascun Consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei corsi di studio, secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo.

Articolo 29. Organi della facoltà
1 Sono organi della facoltà:
- il Preside,
- il Consiglio di facoltà,
- i Consigli di corso di studio.
2 Il Consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un Comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 32.

Articolo 30. Preside della facoltà
1 Il Preside rappresenta la facoltà ed è responsabile della sua conduzione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facoltà.
2 Il Preside è membro di diritto del Senato accademico.
3 Spetta al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà e dare attuazioni alle relative deliberazioni.
b) adottare. in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di facoltà riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
c) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica di cui al successivo art. 33.
d) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio,
e) assicurare il funzionamento dei servizi della facoltà,
f) redigere il calendario annuale delle attività didattiche, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studio
g) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli Consigli dei corsi di studio e tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica,
h) nominare, su proposta dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

4 Il Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

5 Il Preside designa un professore di ruolo di prima fascia che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e di assenza.

6 Il Preside è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno (o che all'atto della candidatura ai sensi dell'art.4 della L. 18/3/1989 n°118, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina) della facoltà.

L'elettorato attivo è attribuito ai membri del Consiglio di facoltà.

Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione.

9 Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.

Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Articolo 31. Consiglio di facoltà

1 Il Consiglio di facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica e di formazione della facoltà.

2 Spetta al Consiglio di facoltà:

a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università e sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile un'efficace offerta didattica e formativa con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti,

b) proporre le modifiche all'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai Consigli dei corsi suddetti,

c) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 14, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenendo anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio,

d) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti,

e) procedere all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, e sottoporre agli organi centrali dell'Università le proposte, motivate da particolari esigenze didattico-scientifiche, per la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali di insegnamento, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio interessati,

f) approvare, per la parte di competenza, il manifesto annuale degli studi,

g) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore,

h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore,

i) procedere alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatore,

l) approvare la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà, predisposta dal Preside,

m) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo,

n) deliberare il regolamento di facoltà

o) approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli,

p) esprimere pareri sui regolamenti generali,

q) concorrere all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato,

r) determinare, all'inizio di ogni anno accademico gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della facoltà, nell'ambito dei vari corsi di studio.

3 Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

4 Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere e), h) e i), la seduta del Consiglio è ristretta ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori quando le destinazioni, le chiamate o le coperture dei posti siano relative, rispettivamente ai posti di professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatori. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal Consiglio di facoltà relativamente alle lettere c) e g).

5 Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere g), h) e i), deve essere richiesto il parere dei Consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il Consiglio di facoltà e comunque legittimato a deliberare.

6 Il Consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento di facoltà.

Il Consiglio di facoltà è composto

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo,

b) da una rappresentanza dei ricercatori,

c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà

d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

8 Il numero dei rappresentanti dei ricercatori è pari a un terzo del numero complessivo dei ricercatori della facoltà in ruolo alla data in cui sono indette le elezione, e comunque esso non puo superare il 50 % dei posti di professore di ruolo ricoperti alla stessa data.

9 Il numero dei rappresentanti degli studenti è in numero di 5, 7 e 9 rispettivamente per facoltà con non più di 1000, da 1001 a 3000 e oltre 3000 iscritti. Nelle facoltà con più corsi di studio deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno di essi.

10 I rappresentanti dei ricercatori durano in carica tre anni, mentre quelli degli studenti durano in carica un biennio.

11 Nei regolamenti di facoltà può essere prevista la partecipazione ai Consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facoltà stessa.

12 Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del Consiglio di facoltà e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.

Articolo 32. Comitato di presidenza

1 Al fine di rendere più funzionale e aumentare l'efficienza del Consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un Comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da trattare.

2 Il Consiglio di facoltà con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale Comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega perde comunque la sua efficacia al termine del mandato del Preside. Al Comitato di presidenza non possono comunque essere delegati provvedimenti relativi alle lettere da a) a m) comma 2. dell'art. 31.

3 Il comitato è presieduto dal Preside ed è composto dai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio e da non più del 10% dei membri del Consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare un'equilibrata presenza nel Comitato delle diverse componenti.

4 La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Articolo 33. Osservatorio della didattica

1 Presso ciascuna facoltà è istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal Preside o da un suo delegato e composto per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti di studenti nel Consiglio di facoltà e nei Consigli dei corsi di studio.

2 L'Osservatorio ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti.

3 L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio di facoltà.

4 L'Osservatorio redige annualmente una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di facoltà e dovrà essere opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale.

4 La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di facoltà.

Articolo 34. Consigli dei corsi di studio

1 Spetta ai Consigli dei corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio,

b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico,

c) esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico,

d) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge,

e) avanzare proposte di professore a contratto ai fini della programmazione didattica della facoltà.

f) presentare al Consiglio di facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto,

g) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili,

h) avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici,

i) presentare al Consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica,

l) formulare per il Consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, la destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore. alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio, e in merito all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze,

m) deliberare il regolamento delle attività didattiche del corso si studio,

n) deliberare il regolamento del Consiglio del corso di studio.

2 Il Consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

3 Il Consiglio di corso di studio è costituito:

a) dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso,

b) dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di facoltà,

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari a 3, 5 e 7, se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di 500, compreso tra 500 e 1000, maggiore di 1000.

4 I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in più corsi di studio fanno parte dei Consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono impartiti.

5 I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai Consigli dei corsi di studio per la durata del loro incarico limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), c), d), g) e h), comma 1. del presente articolo, e con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente del Consiglio stesso.

6 Nei regolamenti dei Consigli dei corsi di studio può essere prevista la partecipazione ai Consigli dei corsi di studio, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche di interesse generale per i Consigli stessi.

7 I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei corsi di studio sono nominati con Decreto del Rettore e durano in carica un biennio.

Articolo 35. Presidente del Consiglio del corso di studio

1 Ciascun Consiglio di corso di studio elegge un Presidente al quale spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative delibere,

b) adottare, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di corso di studio riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva,

c) contribuire all'attività del Comitato di presidenza della facoltà, se istituito,

d) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. 34, lettera g),

e) sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Preside, sul regolare svolgimento delle stesse,

f) proporre al Preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

2 Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

3 Il Presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso e della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.

4 Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Articolo 36. Scuole di specializzazione

1 L'Università istituisce scuole di specializzazione che conferiscono la qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.

2 Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo.

3 Ogni scuola di specializzazione è retta da un Consiglio ed è diretta da un professore di ruolo di prima fascia o, in caso di indisponibilità motivata, da un professore di ruolo di seconda fascia.

Il Direttore della scuola è eletto dal Consiglio ed è nominato con decreto rettorale.

Il Direttore dura in carica un triennio

La composizione del Consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, è definita dal regola mento di facoltà

Articolo 37. Dipartimenti

1 Il dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi.

2 Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l'approvazione del Consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al Direttore del dipartimento.

3 Il dipartimento:

a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) garantisce a tutti gli afferenti l'accesso alle sue risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento interno,

c) organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca,

d) esprime pareri e formula proposte sulla richiesta, la destinazione e la copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento.

4 Le modalità per la gestione e il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento di dipartimento.

5 Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

6 Ciascun docente deve afferire a un dipartimento e non può afferire a più d'uno. E garantita a ogni docente la libertà di afferenza a uno dei dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il Consiglio di dipartimento interessato. Nel caso di contrasto tra la richiesta di afferenza e il parere del Consiglio di dipartimento, la questione è sottoposta all'esame del Senato accademico. Tutte le afferenze vengono deliberate dal Senato accademico e rese esecutive con Decreto del Rettore.

7 Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nel presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento e i laureandi tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi a utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal Consiglio di dipartimento.

8 Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento delle attività amministrative, finanziarie e contabili.

9 Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

Articolo 38. Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento:

- il Direttore,
- il Consiglio,
- la Giunta.

Articolo 39. Direttore del dipartimento

1 Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento.

2 Spetta comunque al Direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni,

b) adottare, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di dipartimento riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva,

c) assicurare l'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti,

d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità,
e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità,
f) assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento,
g) disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali,
h) autorizzare le missioni del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo del dipartimento.
Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta:
i) predisporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili,
l) formulare annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore,
m) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati,
n) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al Rettore per l'elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo,
o) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del dipartimento.

3 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

4 Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo.

5 Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal Consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia confermati in regime di impegno a tempo pieno.

6 Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7 Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Il Vicedirettore, che è nominato con Decreto del Rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 40. Consiglio di dipartimento

1 Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.

2 Spetta comunque al Consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento e, infine, all'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento,
b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento, acquisito il parere favorevole del Senato accademico,
c) approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art. 39 lettere, i), l) e n)
d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
e) provvedere agli adempimenti relativi all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca,
f) esprimere pareri obbligatori e avanzare proposte ai Consigli di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatore,
g) esprimere pareri obbligatori in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori,
h) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento,
i) esprimere pareri sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori,
l) esprimere pareri sui regolamenti generali,
m) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 14, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento,
n) approvare il regolamento del dipartimento,

3 Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

4 Il Consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori. Prende parte alle sedute del Consiglio il segretario amministrativo con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo. Fanno inoltre parte del Consiglio:
a) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e,
b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

5 I corpi elettorali, le modalità dell'elezione di tutte le rappresentanze e la durata dei rispettivi mandati sono definite nel regolamento di dipartimento.

6 Nei regolamenti di dipartimento può essere prevista la partecipazione ai Consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale dei dipartimenti stessi.

Articolo 41. Giunta del dipartimento

1 La Giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2 La Giunta ha compiti istruttori e in particolare collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 39, lettere i), l), m), n) e o).

3 La Giunta del dipartimento è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante e da un uguale numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito nel regolamento di dipartimento. La Giunta viene rinnovata al momento dell'elezione del Direttore.

4 Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, puo delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

5 La Giunta esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Articolo 42. Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti

1 Il dipartimento deve essere costituito da non meno di 12 tra professori di ruolo e ricercatori, assicurando in ogni caso la prevalenza numerica dei professori, dei quali almeno 3 devono essere professori di prima fascia.

2 Il Senato accademico è autorizzato a elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell'Ateneo.

3 La proposta per l'istituzione di un dipartimento da inviare al Rettore, sottoscritta da almeno 7 professori e ricercatori di ruolo, deve essere adeguatamente motivata. Nella proposta devono essere indicati:
a) l'area di ricerca,
b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dal regolamento didattico di Ateneo,
c) le risorse necessarie per l'attivazione,
d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti,
e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare,
f) le possibili afferenze dei professori e dei ricercatori, nonché l'eventuale destinazione del personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti e degli istituti da disattivare.

4 La proposta viene approvata dal Senato accademico, sentiti le facoltà e i dipartimenti eventualmente interessati e sottoposta all'attenzione di tutti i professori e i ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.

5 Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze almeno pari a quelle previste al primo comma del presente articolo, l'istituzione del nuovo dipartimento è resa esecutiva con Decreto del Rettore previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione in ordine alla reperibilità delle risorse necessarie.

6 I dipartimenti nei quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle otto unità possono essere disattivati con Decreto del Rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

7 I professori e i ricercatori del dipartimento disattivato sono tenuti a chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il Consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei

singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il Senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Articolo 43. Centri di servizio di Ateneo

1 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e in applicazione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, approva l'istituzione di Centri di servizio finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di interesse generale o di particolare complessità, nonché degli altri Centri di servizio previsti dal presente statuto.

2 I Centri di servizio sono istituiti e attivati con Decreto del Rettore.

3 Sono organi dei Centri di servizio:
a) il Direttore scelto tra i professori di ruolo o tra i dipendenti dell'Università con qualifica non inferiore all'ottava,
b) *il Consiglio di gestione, nel quale è assicurata la rappresentanza di tutte le componenti* operanti nel Centro nonché di quelle direttamente interessate ai servizi da essi forniti, secondo criteri e modalità previste dai regolamenti.

4 Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei Centri di servizio sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti interni.

Articolo 44. Azienda policlinico

1 Il Policlinico e azienda autonoma dell'Università per lo svolgimento delle attività assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie in connessione con le attività istituzionali, didattiche e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia.

2 Gli organi dell'Azienda policlinico, la loro composizione e le loro attribuzioni saranno definiti, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, con le procedure previste dal successivo art. 73.

3 Le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia che svolgono attività assistenziali si articolano in dipartimenti assistenziali, disciplinati dalle norme statutarie concernenti l'Azienda policlinico e da regolamenti interni.

Articolo 45. Azienda agraria

1 L'Azienda agraria dell'Università è struttura per la sperimentazione agraria e aziendale in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della Facoltà di agraria.

2 Gli organi dell'Azienda agraria, la loro composizione e le loro attribuzioni saranno definiti, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, con le procedure previste dal successivo art. 73.

Articolo 46. Centri interdipartimentali

1 Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono professori e ricercatori afferenti a più dipartimenti, il Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e verificata l'esistenza delle risorse necessarie, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2 Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi e apparecchiature complesse a carattere didattico e scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il

Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e verificata l'esistenza delle risorse necessarie, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di servizi.

3 Le modalità per la costituzione dei centri di cui al presente articolo, la composizione degli organi e le norme generali per il funzionamento dei Centri interdipartimentali e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Articolo 47. Centri interuniversitari

1 L'Università partecipa all'istituzione di Centri interuniversitari di ricerca e di servizio, anche in forma consortile, al fine della migliore utilizzazione delle risorse e delle competenze presenti.

2 Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento di ogni Centro interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Articolo 48. Consorzi e altre strutture

1 Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca, nonché l'integrazione tra ricerca universitaria, offerta di formazione e le realtà produttive e territoriali, l'Università promuove la costituzione di Consorzi con aziende, enti e istituzioni pubbliche e private, o aderisce ad essi anche con la partecipazione al patrimonio e al capitale sociale.

2 L'Università può istituire altre strutture finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, anche sotto forma di fondazioni e società.

3 La partecipazione dell'Università ai consorzi e alle altre strutture di ricerca è subordinata all'esistenza, all'interno dei consorzi, delle fondazioni e delle società, di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori universitari o da ricercatori di equiparata qualificazione.

Articolo 49. Commissioni per la ricerca

Per ciascuna area scientifico-disciplinare, in applicazione all'art. 5 del presente statuto, è costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al Senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca autonomamente programmata.

La consistenza delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e le modalità operative delle commissioni sono deliberate dal Senato accademico.

Articolo 50. Sistema bibliotecario di Ateneo

Le biblioteche dipartimentali e i centri di servizi bibliotecari interdipartimentali e di facoltà costituiscono il sistema bibliotecario di Ateneo; i direttori dei centri sono professori di ruolo designati rispettivamente dai Consigli di dipartimento interessati e dai Consigli di facoltà.

Le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di Ateneo sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti di biblioteca vengono trasformati in centri di servizi bibliotecari.

TITOLO V
Gestione amministrativa contabile e finanziaria

Articolo 51. Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili

1 Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei piani pluriennali di impiego.
Il Regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa, nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

2 Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3 Il regolamento definisce inoltre le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

4 Il regolamento e emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Articolo 52. Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati

1 Nel pieno rispetto delle finalità istituzionali e dei principi generali stabiliti nel presente statuto, l'Università può svolgere, attraverso le proprie strutture didattico-scientifiche, attività di formazione, di ricerca e di consulenza regolate attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

2 Le condizioni per la stipula dei contratti e delle convenzioni e le modalità amministrative della loro attuazione, nonché i criteri per la ripartizione dei proventi e l'entità dei compensi previsti per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sono stabiliti nel regolamento generale di Ateneo, fermo restando per le attività di consulenza e ricerca il limite massimo dei proventi percepibili dal personale stesso, di cui all'art. 66 D.P.R. 382/80.

3 Gli organi delle strutture interessate non possono deliberare l'attivazione di contratti e convenzione senza aver acquisito il parere favorevole del Senato accademico, nei casi in cui questo è richiesto.

Articolo 53. Bilanci

Il bilancio di previsione viene predisposto dall'Amministrazione sulla base del programma annuale di attività e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento generale per l'amministrazione. la finanza e la contabilità, e approvato dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti
Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 54. Strutture di spesa

Le strutture di spesa dell'Università sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione. la finanza e la contabilità e dei regolamenti interni.

La qualifica di centro di spesa e di centro di gestione viene attribuita dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 55. Centri di gestione

Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio. Sono talii l'Amministrazione centrale, le Facoltà, i Dipartimenti, i centri di servizi bibliotecari. i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca di cui al precedente art. 46.

Articolo 56. Centri di spesa

Sono centri di spesa le strutture non dotate di autonomia di bilancio, quali le articolazioni dell'Amministrazione centrale e le altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia.

Articolo 57. Criteri per la ripartizione delle risorse

Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di amministrazione tra i centri di gestione e tra i centri di spesa sulla base di criteri indicati dal Senato accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo e i piani annuali di attività. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici.

Articolo 58. Collegio dei revisori dei conti

1 Il Collegio dei revisori dei conti ha compiti di consulenza e di controllo sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.
2 I compiti specifici e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per le attività amministrative, finanziarie e contabili.
3 Il Collegio è composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza, scelto tra una terna di magistrati designata dal Presidente della Corte stessa
b) un funzionario effettivo e uno supplente scelti tra una rosa di cinque funzionari designati dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato,
c) un funzionario effettivo e uno supplente scelti tra una rosa di cinque funzionari designata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
d) due membri effettivi e uno supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
4 I componenti del Collegio sono nominati con Decreto del Rettore su designazione del Consiglio di amministrazione.
5 Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

Articolo 59. Nucleo di valutazione interna

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto viene istituito, con Decreto del Rettore, il Nucleo di valutazione interna dell'Università con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la

produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi centrali dell'Università, ai quali riferisce annualmente con apposita relazione.
Al Nucleo è consentito l'accesso a tutti i documenti e gli atti che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.
La relazione del Nucleo di valutazione interna, accompagnata dalle osservazioni formulate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, è trasmessa dal Rettore al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza dei Rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.
Il Nucleo è composto da:
a) un professore di ruolo di prima fascia, non dipendente dall'amministrazione dell'Università, designato dal Consiglio universitario nazionale, con funzioni di presidente.
b) un professore di ruolo di prima fascia, non dipendente dall'amministrazione dell'Università, designato dal Comitato di Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
c) il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o da un altro suo membro designato dal Collegio stesso,
d) due professori di ruolo di prima fascia designati dal Senato accademico,
e) due membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti e il personale amministrativo dell'Università con qualifica non inferiore all'ottava.
Il Nucleo di valutazione interna ha durata biennale.

TITOLO VI
Autonomia regolamentare

Articolo 60. Regolamento generale di Ateneo

1 Il regolamento generale di Ateneo contiene:
a) le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, secondo quanto disposto dal presente statuto,
b) le modalità di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione,
c) le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie,

2 Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'Ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.

3 Nel regolamento sono altresì precisati i provvedimenti e gli atti amministrativi la cui emissione e direttamente affidata ai responsabili degli uffici, limitatamente alle materie di propria competenza e fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi dell'Università.

4 Il regolamento è emanato dal Rettore. previa deliberazione del Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e i Consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Articolo 61. Regolamento didattico di Ateneo

1 Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.

2 Il regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato accademico che ne verifica la legittimità, nonché la congruità con gli ordinamenti universitari nazionali, su proposta delle strutture didattiche.

Articolo 62. Altri regolamenti

1 Il *regolamento del Consiglio degli studenti* contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.
Il regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2 I *regolamenti delle strutture dell'Ateneo* contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3 I *regolamenti delle attività didattiche* disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti:
a) l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione,
b) i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori.
c) i moduli didattici,

d) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza,
e) le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori,
f) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi,
g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio,
h) l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo
i) le modalità dell'esame previsto per il conseguimento dei titoli accademici.

4 I regolamenti di cui al precedente comma sono deliberati dai Consigli di facoltà su proposta dei consigli delle strutture didattiche.
5 I regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato accademico che esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro 60 giorni dalla trasmissione. i regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti agli organi proponenti indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta. le norme contestate non possono essere emanate.

Articolo 63. Entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1 Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
2 La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VII
Norme comuni e finali

Articolo 64. Elezioni

1 Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da designare.

2 Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e dai regolamenti che disciplinano le elezioni delle rappresentanze studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.

3 La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la metà dei loro componenti. In difetto di tale condizione, rimangono in carica i membri scaduti.

4 Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca o di servizio dell'Università. sono indette le elezioni da parte del decano dei professori universitari di ruolo di prima fascia, rispettivamente, dell'Università, delle facoltà e delle altre strutture sopra menzionate.

5 Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6 Il Rettore, il Prorettore vicario, i Presidi di facoltà, i Presidente di corso di studio e i Direttori di dipartimento, nonché i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel Consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.

7 La funzione di Rettore, Preside di facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8 In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali. il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

9 In caso di interruzione anticipata del mandato del Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Consiglio di corso di studio e di Direttore di dipartimento la durata del mandato del nuovo eletto è aumentata, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10 Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quello nominale..

11 Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dal presente statuto, l'elettorato passivo è limitato agli studenti in corso e ai fuori corso non oltre il secondo anno; i rappresentanti decadono. in ogni caso, nello stesso momento in cui perdono lo status di studente.

12 Laddove sia previsto il turno di ballottaggio per l'elezione degli organi dell'Ateneo, in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo ricoperto; in caso di pari anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età.

Articolo 65. Incompatibilità

1 Le cariche di Rettore e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca.

2 Il Presidente o il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università, fatta eccezione per i centri interdipartimentali di ricerca e di servizio e la scuole di specializzazione.

3 La carica di membro del Senato accademico, fatta eccezione per il Rettore e il Prorettore. è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

4 La carica di Prorettore è incompatibile con quella di membro elettivo del Consiglio di amministrazione.

5 La carica di Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, di Presidente di Consiglio di corso di studio, di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di membro del Nucleo di valutazione interna.

6 Chi ricoprendo una carica in un organo dell'Università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

Articolo 66. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1 Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali è sufficiente la convocazione con 48 ore di preavviso,
b) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi titolo.

2 Nel computo della determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in alternanza ai sensi della normativa vigente soltanto se intervengono all'adunanza.

3 L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei membri del collegio.

4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5 Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo si tiene comunque conto di coloro i quali abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in alternanza ai sensi della normativa vigente soltanto se intervengono all'adunanza.

6 Nessuno può prendere parte ed essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 67. Verbalizzazione

1 I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

2 Le delibere sono immediatamente esecutive.

3 Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

4 I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Articolo 68. Diritto all'informazione

1 E garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università, delle quali sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.

2 L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo: un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

3 Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati e redatti in modo da garantire un'informazione chiara e completa.

Articolo 69. Silenzio assenso

In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo, è da ritenersi favorevole qualora non venga fornito entro i termini indicati nella richiesta; tale termine, fatti salvi i casi previsti dal presente statuto e le richieste urgenti motivate da normative di legge, non puo essere inferiore ai quarantacinque giorni.

Articolo 70. Limiti numerici

Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

Articolo 71. Inizio anno accademico

L'anno accademico dell'Università ha inizio il 1 ottobre.

Articolo 72. Funzioni disciplinari

1 La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte di diritto il Presidente del Consiglio degli studenti.

2 La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità all'art. 10, comma 9 della legge n. 341/90 e successive modifiche, e nei confronti del personale tecnico-amministrativo in conformità all'art. 16, comma 8, della legge n. 168/89 e successive modifiche.

Articolo 73. Modifiche di statuto

1 Ai fini delle sole modifiche di statuto, la composizione del Senato accademico, di cui all'art. 23 del presente statuto, viene modificata con l'integrazione di:
a) 3 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia,
b) 2 rappresentanti dei ricercatori,
c) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,
eletti dalle categorie interessate e nominati con Decreto del Rettore.

2 Le modifiche di statuto possono essere proposte dagli organi centrali dell'Ateneo o delle singole strutture e devono essere accolte dalla maggioranza del Senato accademico nella sua composizione ordinaria.

3 Le modifiche di statuto devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 del Senato accademico nella composizione di cui al comma 1.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie

Articolo 74. Cessazione di organi
Con la costituzione del Senato accademico a norma del presente statuto, la Commissione di Ateneo, costituita ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 382/80, è soppressa e le sue competenze sono trasferite al Senato accademico.

Articolo 75. Istituti
1 Gli istituti che risultano ancora attivi all'entrata in vigore del presente statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attività di ricerca e didattiche nell'ambito delle facoltà di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.
2 E in ogni caso esclusa l'attivazione di nuovi istituti. Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti dell'Ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo e i ricercatori facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza a uno dei dipartimenti già istituiti nell'Ateneo o proporre l'istituzione di nuovi dipartimenti, secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

Articolo 76. Azienda ospedaliera
Fino all'istituzione dell'Azienda policlinico dell'Università, l'attività medica istituzionale, inscindibilmente connessa all'attività didattico-scientifica della Facoltà di medicina e chirurgia, viene svolta nell'ambito dell'Azienda ospedaliera ai sensi della legislazione vigente.
L'Università è inpegnata all'attivazione dell'Azienda policlinico, al fine di garantire il pieno rispetto dell'autonomia delle attività didattico-scientifiche istituzionali.

Articolo 77. Assistenti
Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Articolo 78. Regolamenti
1 A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del Senato accademico gli organi competenti dell'Università provvedono alla predisposizione e all'approvazione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili, del regolamento didattico di ateneo.
2 Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.
3 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attività dell'Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purché essi non contrastino con lo statuto medesimo.

Articolo 79. Consiglio degli studenti

1 In prima applicazione, il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal Senato accademico.

2 Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio degli studenti previsto dal presente statuto.

Articolo 80. Attività culturali, ricreative e sociali del personale

Fino all'istituzione di apposito centro di servizi, che dovrà essere comunque deliberata dagli organi competenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo, le attività culturali, ricreative e sociali del personale saranno gestite dal C.R.A.L. dell'Università secondo le norme e le disposizioni per esso previste.

Articolo 81. Scadenze temporali ed elezioni

1 Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) il mandato del Rettore in carica al momento dell'emanazione dello statuto termina il 30 settembre 1995 e comunque le votazioni non potranno essere indette prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto. Il mandato successivo avrà comunque termine il 30 settembre 1999,

b) entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del Senato accademico di cui all'art. 23,

c) il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente statuto termina il suo mandato il 30 settembre 1995. Al momento del rinnovo, la composizione del Consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto,

d) i Presidi delle facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione, salvo la loro decadenza per motivi di incompatibilità. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto,

e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei Consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con l'elezione delle rappresentanze nella consistenza stabilita dallo statuto. L'elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti,

f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel Senato accademico, nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato accademico. Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio Decreto,

g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza in modo consecutivo sono cumulati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità,

h) per la prima elezione del Rettore, l'elettorato attivo della componente studentesca è formato dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di facoltà in carica all'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 82. Entrata in vigore dello statuto

1 Lo statuto entra in vigore il 1 maggio 1995 o, in caso di mancata pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

2 L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

3 Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Università le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.

95A4107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994».

Per esigenze tecniche la ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265, prevista in data odierna, è differita al giorno 4 settembre 1995.

95A4354

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto A.I.C. n. 404/1995 del 27 giugno 1995

Specialità medicinale «ISOLIV» soluzione iniettabile per via endovenosa di L-Aminoacidi all'8% arricchita in ramificati.

Confezioni:

flacone vetro da 250 e 500 ml;
sacca Clear Flex da 100, 250, 500 e 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova provinciale - codice fiscale 09469610159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Modena, via Giardini, 1271.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

soluzione 8% flac. vetro 250 ml:
A.I.C. n. 029365018 (in base 10), 0W04SU (in base 32); classe C);

soluzione 8% flac. vetro 500 ml:
A.I.C. n. 029365020 (in base 10), 0W04SW (in base 32); classe C);

soluzione 8% sacca clear flex 100 ml:
A.I.C. n. 029365032 (in base 10), 0W04T8 (in base 32); classe C);

soluzione 8% sacca clear flex 250 ml:
A.I.C. n. 029365044 (in base 10), 0W04TN (in base 32); classe C);

soluzione 8% sacca clear flex 500 ml:
A.I.C. n. 029365057 (in base 10), 0WO4UI (in base 32); classe C);

soluzione 8% sacca clear flex 1000 ml;
A.I.C. n. 029365069 (in base 10), 0WO4UF (in base 32); classe C).

Composizione: ml 1000 di soluzione contengono: principi attivi: L-Alanina g 7,50; L-Arginina g 6,00; L-Fenilalanina g 1,00; Glicina g 9,00; L-Isoleucina g 9,00; L-Istidina g 2,40; L-Leucina g 11,00; L-Lisina cloridrato g 7,62 pari a L-Lisina g 6,10; L-Metionina g 1,00; L-Prolina g 8,00; L-Serina g 5,00; L-Tirosina g 0,40; L-Treonina g 4,50; L-Triptofano g 0,70; L-Valina g 8,40. Eccipienti: sodio edetato g 0,05; sodio metabisolfito g 0,80; acido cloridrico 37% g 5,60; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1000. Totale aminoacidi g/l 80,00; azoto totale g/l 12,2; osmolarità totale teorica mOsm/l 800; Na+ mEq/l 8; Cl- mEq/l 98; pH 4,0 -4,3.

Indicazioni terapeutiche: stati di insufficienza epatica derivanti da cirrosi alcolica; cirrosi post-epatitica; ipercatabolismo proteico con bilancio azotato negativo; squilibri dell'aminoacidogramma plasmatico per riduzione dei BCAA ed aumento degli ArAA; riduzione della gluconeogenesi epatica; riduzione della glicogenosintesi epatica; riduzione della capacità di trasformazione dei NEFA in corpi chetonici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A4285

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 100 del 26 giugno 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BAYOVAC ALFA-BASE 1», vaccino a virus vivo attenuato sinciziale respiratorio bovino.

Titolare A.I.C.: Bayer Corporation - Shawnee Mission - Kansas (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126 (codice fiscale n. 05849130157).

Produttore: Diamond Animal Health Inc., Des Moines - Iowa (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina farmaceutica della ditta KVP Pharma und Veterinaer Produkte Gmbh, Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml) + diluente, n. A.I.C. 100324019;

flacone da 50 dosi (100 ml) + diluente, n. A.I.C. 100324021.

Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene: principi attivi: virus BRSV attenuato min $10^{4.0}$ $TCID_{50}$. Eccipienti: stabilizzante II, gelatina, siero di cavallo, rosso fenolo, neomicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 18 mesi.

Indicazioni terapeutiche: per la profilassi delle infezioni virali dei bovini sani sostenute da virus respiratorio sinciziale bovino (BRSV).

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 101 del 26 giugno 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BAYOVAC ALFA-BASE 2», vaccino a virus vivo attenuato della parainfluenza 3 e virus vivo attenuato respiratorio sinciziale bovino.

Titolare A.I.C.: Bayer Corporation - Shawnee Mission - Kansas (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126 (codice fiscale n. 05849130157).

Produttore: Diamond Animal Health Inc., Des Moines - Iowa (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina farmaceutica della ditta KVP Pharma und Veterinaer Produkte Gmbh, Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml) + diluente, n. A.I.C. 100289014;

flacone da 50 dosi (100 ml) + diluente, n. A.I.C. 100289026.

Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene: principi attivi: virus BRSV attenuato min $10^{4,0}$ $TCID_{50}$, virus PI_3 attenuato min $10^{4,4}$ $TCID_{50}$.Eccipienti: stabilizzante II, gelatina, siero di cavallo, rosso fenolo, neomicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 18 mesi.

Indicazioni terapeutiche: per la immunizzazione di bovini sani nei confronti delle infezioni sostenute da virus della parainfluenza bovina 3 e da virus respiratorio sinciziale bovino.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 102 del 26 giugno 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BAYOVAC ALFA-BASE 4», vaccino a virus vivi attenuati della rinotracheite infettiva bovina, della diarrea virale bovina, della parainfluenza tipo 3 e respiratorio sinciziale bovino.

Titolare A.I.C.: Bayer Corporation - Shawnee Mission - Kansas (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla Società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126 (codice fiscale n. 05849130157).

Produttore: Diamond Animal Health Inc., Des Moines - Iowa (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina farmaceutica della ditta KVP Pharma und Veterinaer Produkte Gmbh, Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml) + diluente, n. A.I.C. 100290016;

flacone da 50 dosi (100 ml) + diluente, n. A.I.C. 100290028.

Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene: principi attivi: virus IBR attenuato min $10^{4,2}$ $TCID_{50}$, virus BVD attenuato min $10^{4,0}$ $TCID_{50}$, virus PI_3 attenuato min $10^{4,4}$ $TCID_{50}$, virus BRSV attenuato min $10^{4,0}$ $TCID_{50}$. Eccipienti: stabilizzante II, gelatina, rosso fenolo, neomicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 18 mesi.

Indicazioni terapeutiche: per la immunizzazione di bovini sani nei confronti delle malattie sostenute dal virus della rinotracheite infettiva bovina, della parainfluenza tipo 3, della diarrea bovina-malattia delle mucose, e dal virus respiratorio sinciziale bovino.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

95A4284

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.22852 XVJ (598) datato 6 giugno 1995 gli artifici pirotecnici denominati:

T2547 91 Shots Silvery Swallow (Torta pioggia argento);

KLS01 Dragon's & Phoenix 300 Shots (Spettacolo UB01);

KLS3 Silver Wheels 300 Shots (Spettacolo UB03);

KLS9 Magical Shakes 300 Shots (Spettacolo UB09);

KLS15 Silver Snowflakes 600 Shots (Spettacolo UB15);

KLS17 8 Colour's 150 Shots (Spettacolo UB17);

KLS18 Coloured Thunders 100 Shots (Spettacolo UB18);

KLS25 Lauching Stars 150 Shots (Spettacolo UB25);

KLS31 Horseplay 100 Shots (Spettacolo UB31);

KLS32 Hundred Crackling Shells 100 Shots (Spettacolo UB32),

che la S.r.l. U. Borgonovo intende importare dalla Repubblica popolare cinese sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4291

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.21867.XV-J (689) datato 17 maggio 1995 i manufatti esplosivi qui di seguito descritti, che la società Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come sottoriportato:

Assieme carica esplosiva antisommozzatore CAS 200: 2ª categoria - gruppo B;

Componenti:

Testa esplosiva carica antisommozzatore CAS 200: 2ª categoria - gruppo B;

CAS - Assieme spoletta in servizio: 5ª categoria - gruppo A.

95A4290

Erezione in ente morale della fondazione «Centro internazionale di Farfa dell'ordine del SS. Salvatore di S. Brigida», in Farfa

Con decreto ministeriale 8 luglio 1995, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la fondazione «Centro internazionale di Farfa dell'ordine del SS. Salvatore di S. Brigida», con sede in Farfa (Rieti), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A4292

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 la Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato del sig. Angelo Galbani, nato a Milano il 21 agosto 1900 e deceduto a Camogli (Genova) il 18 novembre 1990, disposto con testamento olografo del 5 marzo 1972 e codicillo del 15 aprile 1979, pubblicato dal notaio dott. Guido Roveda di Milano il 17 gennaio 1991 al n. 70859/14792 di rep.

Il legato spettante alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 50.000.000 da destinare ai fini istituzionali dell'ente.

95A4320

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 la Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Jone Lancerotto, nata a Camponogara il 14 maggio 1905 e deceduta a Venezia il 13 gennaio 1988, disposta con testamento olografo in data 13 gennaio 1984 e codicilli in data 13 gennaio 1984 e 15 novembre 1987, pubblicato dal notaio Francesco Candiani di Venezia il 5 febbraio 1988 al n. 347 di rep.

La quota spettante alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in L. 745.000.000 circa, cioè nella metà dei beni della *de cuius* (l'altra metà spetta, ai sensi dell'art. 537 del codice civile al sig. Giorgio Trentin, figlio adottivo della defunta signora Jone Lancerotto vedova Riedmiller) così individuati:

1) beni immobili siti in Venezia, meglio descritti nella perizia giurata del 23 gennaio 1989 redatta dal geom. Roberto Oldini e valutati in L. 1.220.000.000 alla data del 5 settembre 1989 dal competente ufficio tecnico erariale;

2) beni mobili, titoli di credito, libretti di risparmio, preziosi per un valore complessivo di L. 504.000.000 il tutto gravato dai legati e spese varie come da disposizioni testamentarie.

95A4321

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dai signori Rovetta Federico, Andrea, Marialuisa, Prestini Luigia e Piardi Mariavittoria un immobile con annesso terreno sito in Catania, via Cipressi n. 12 per il prezzo concordato fra le parti di L. 1.950.000.000 meglio descritto nella perizia giurata redatta dall'ing. Tomarchio Salvatore in data 19 novembre 1991.

95A4322

Autorizzazione all'Associazione nazionale vittime civili di guerra ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è stata autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare di Ravenna S.r.l., per il prezzo di L. 80.000.000 concordato fra le parti con atto di promessa di compravendita in data 9 maggio 1990, un immobile sito in Ravenna, vicolo Padenna n. 15, meglio descritto nella perizia giurata redatta dal geom. Glauco Casadio.

95A4323

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della «Battaglia dei fiori di Ventimiglia» e del «Giro nazionale delle auto storiche» 1995. (Estrazione del 16 luglio 1995).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della «Battaglia dei fiori di Ventimiglia» e del «Giro nazionale delle auto storiche» - Estrazione 16 luglio 1995 in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie S 26891 di lire 2 miliardi abbinato al carro «Omaggio a Totò»;

2) Biglietto serie AC 89494 di lire 500 milioni abbinato alla vettura «Ford-A-Torpedo 1929 di Duddan Duddan»;

3) Biglietto serie G 40750 di lire 150 milioni abbinato al carro «Il Piccolo Budda»;

4) Biglietto serie G 21787 di lire 150 milioni abbinato alla vettura «Alfa R 1750S T 1932 di Gabrielli Bonazzi»;

5) Biglietto serie AG 96315 di lire 120 milioni abbinato al carro «L'Armata Brancaleone»;

6) Biglietto serie P 25251 di lire 120 milioni abbinato alla vettura «BMW 328 Roadster 1928 di Natili»;

7) Biglietto serie M 27045 di lire 100 milioni abbinato al carro «Nuovo Cinema Paradiso»;

8) Biglietto serie AC 16900 di lire 100 milioni abbinato alla vettura «Renault Celta 4/1500 1935 di Pecci Ciavardini»;

9) Biglietto serie AI 22644 di lire 90 milioni abbinato al carro «Amarcord»;

10) Biglietto serie AG 91418 di lire 90 milioni abbinato alla vettura «Ford A 1930 di Pollio Miale».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 20 premi di lire 40 milioni cadauno:

1)	Biglietto	serie	B	11321	11)	Biglietto	serie	T	67803
2)	»	»	B	22510	12)	»	»	U	63271
3)	»	»	C	02182	13)	»	»	V	59340
4)	»	»	E	10550	14)	»	»	AA	19164
5)	»	»	G	79756	15)	»	»	AB	38189
6)	»	»	I	76421	16)	»	»	AF	55343
7)	»	»	L	22872	17)	»	»	AF	91521
8)	»	»	M	43706	18)	»	»	AG	42777
9)	»	»	N	23050	19)	»	»	AG	64753
10)	»	»	T	62098	20)	»	»	AI	18239

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie S 26891 L. 6.000.000;

2) Biglietto serie AC 89494 L. 5.000.000;

3) Biglietto serie G 40750 L. 4.000.000;

4) Biglietto serie G 21787 L. 4.000.000;

5) Biglietto serie AG 96315 L. 3.000.000;

6) Biglietto serie P 25251 L. 3.000.000;

7) Biglietto serie M 27045 L. 2.000.000;

8) Biglietto serie AC 16900 L. 2.000.000;

9) Biglietto serie AI 22644 L. 1.000.000;

10) Biglietto serie AG 91418 L. 1.000.000.

Ai venditori dei venti biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 900.000 ciascuno.

95A4287

Revoca della sospensione della riscossione di tributi erariali dovuti dal sig. Elefante Carmine, titolare della omonima ditta individuale, in Giulianova.

Con decreto 22 giugno 1995 la sospensione della riscossione di parte del carico tributario, ammontante a L. 744.258.787 dovuto dal sig. Elefante Carmine di Giulianova, già accordata con decreto ministeriale II/3/4973/94 del 5 luglio 1994, è stata revocata, a decorrere della data del decreto stesso, in quanto il sopramenzionato contribuente, non ha prestato idonea garanzia, anche fidejussoria, richiesta a tutela delle ragioni erariali.

Il competente concessionario è, pertanto, libero di agire in via esecutiva per il recupero della parte del credito erariale non garantito.

95A4288

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio», siglabile «C.A.F. S.r.l.», in Torino.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1995 il dott. Roberto Cantaluppi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio», siglabile «C.A.F. S.r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° luglio 1991, in sostituzione dell'avv. Mario Pivano, che ha rinunciato all'incarico.

95A4286

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
42 CB	Di Iorio Giuseppe	Campobasso

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 56 del 20 dicembre 1994, dalla prefettura di Arezzo, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

Marchio	Ragione sociale	Sede
648 AR	G.M. Preziosi	Arezzo
1010 AR	Ermes S.r.l.	Arezzo
1063 AR	V.R.M. Metalli S.r.l.	Arezzo
1072 AR	La Dea Preziosi S.n.c.	Arezzo
1108 AR	Golden Moon S.d.f.	Capolona
1185 AR	Antea S.r.l.	Arezzo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 30 del 14 aprile 1995, dalla prefettura di Vicenza, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1198 VI	Simer S.p.a.	Mussolente
1246 VI	Brumont Gold S.r.l.	Bassano del Grappa
1765 VI	Mattolin Pietro	Caldogno
1799 VI	VI Art Oro S.r.l.	Vicenza
1952 VI	Ex Pre S.r.l.	Bassano del Grappa

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
4 BN	Calicchio Rossano	Benevento	5
49 IM	Boffa Mario	Ventimiglia	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3318 AL	Barro Valter	Valenza
35 CH	Terra William	Ortona
1648 MI	Euron di Haninovitz Ezra	Milano
386 RM	S.a.s. «La Lisotti»	Roma
104 SS	Fabbrica decorazioni e medaglie S.r.l.	Alghero
159 VR	Meneghini Enzo	Verona
1605 VI	Orosella di Sella Giuseppe	Vicenza

95A4289

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 luglio 1995

Dollaro USA	1612,61
ECU	2161,54
Marco tedesco	1168,73
Franco francese	335,86
Lira sterlina	2575,34
Fiorino olandese	1042,95
Franco belga	56,797
Peseta spagnola	13,622
Corona danese	300,22
Lira irlandese	2653,07
Dracma greca	7,186
Escudo portoghese	11,110
Dollaro canadese	1181,83
Yen giapponese	18,356
Franco svizzero	1401,90
Scellino austriaco	166,16
Corona norvegese	262,79
Corona svedese	225,48
Marco finlandese	383,32
Dollaro australiano	1181,56

95A4355

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Si riporta, di seguito, il prospetto dei titoli obbligazionari di questo Istituto per i quali è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato:

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal	Titoli al	Data rimborso
17691	Obb.ni T.V. s.s. con durata variabile. Em. 1988	10.000.000	9.003	11.624	15-12-95

95A4297

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Friulani - Soc. coop. a r.l.», in Cividale del Friuli

Con deliberazione n. 3074 del 26 giugno 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della società cooperativa «I Friulani - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cividale del Friuli, costituita il 19 gennaio 1990 per rogito notaio dott. Riccardo Petrosso di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

95A4298

REGIONE PUGLIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bovino, Castellana Grotte, Castrignano dei Greci e Ostuni

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2198 del 18 maggio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente, con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Bovino (Foggia).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2248 del 18 maggio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente, con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Castellana Grotte (Bari).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2197 del 18 maggio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente, con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Castrignano dei Greci (Lecce).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2250 del 18 maggio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente, con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Ostuni (Brindisi).

95A4299

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995 concernente: «Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1995).

L'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 12 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così sostituito:

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni
    a) in imprese controllate
    b) in imprese collegate
    c) in altre imprese

16. Altri proventi finanziari
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso
       1. imprese controllate
       2. imprese collegate
       3. enti pubblici di riferimento
       4. altri

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

    d) proventi diversi dai precedenti da:
       1. imprese controllate
       2. imprese collegate
       3. enti pubblici di riferimento
       4. altri

17. Interessi e altri oneri finanziari verso:
    a) imprese controllate
    b) imprese collegate
    c) enti pubblici di riferimento
    d) altri

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18. Rivalutazioni:
    a) di partecipazioni
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
    c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    d) altre

19. Svalutazioni:
    a) di partecipazioni
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
    c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    d) altre

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari:
    a) plusvalenze da alienazioni
    b) sopravvenienze attive/insussistenze passive
    c) quota annua di contributi in conto capitale
    d) altri

21. Oneri straordinari:
    a) minusvalenze da alienazioni
    b) sopravvenienze passive/insussistenze attive
    c) altri

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

NOTA INTEGRATIVA

Da redigere in conformità alle disposizioni recate in materia del codice civile

95A4300

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . . . L. 189.500
- semestrale . . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189